

# Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

---

20 Giugno 2018

Sulla Gazzetta ufficiale L 156/75 19 giugno 2018 dell'Unione europea è stata pubblicata la **Direttiva UE 30 maggio 2018/844** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la **direttiva 2010/31/UE** sulla **prestazione energetica nell'edilizia** e la **direttiva 2012/27/UE** sull'**efficienza energetica**.

In pratica nella nuova **direttiva 2018/844/UE** che entrerà in vigore il 9 luglio 2018, modificano le due precedenti direttiva sulla prestazione energetica e sull'efficienza energetica e gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 marzo 2020.

Con la nuova direttiva vengono modificato alcuni articoli della **direttiva 2010/31/UE** ed è previsto, anche, l'inserimento dell'articolo 2-bis rubricato "*Strategia a lungo termine*" in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di **ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95% rispetto al 1990**; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.

Con l'integrale sostituzione nella **direttiva 2010/31/UE** dell'articolo 8 rubricato "*Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza*" è prevista, tra l'altro, **la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti** con più di dieci posti auto, l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per

i veicoli elettrici quando:

- **il parcheggio è situato all'interno dell'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
- **il parcheggio è adiacente all'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Per quanto riguarda **gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti**, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della **direttiva 2014/94/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

- **il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
- **il parcheggio sia adiacente all'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Sempre nel nuovo articolo 8 è previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di **dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano** o, quando giustificato, in **una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare**. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli **edifici intelligenti**, nella nuova direttiva è previsto che **entro il 31 dicembre 2019** la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell'articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della **capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle**

**esigenze dell'occupante** e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

[direttiva-ue-30.05.2018-844](#)